

Rep. n. _____ del _____



Patto di Accreditamento

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ nei locali del Settore Cittadinanza Solidale tra l'Amministrazione Comunale di Palermo, C.F. 80016350821, rappresentata dal Dirigente del Servizio Sostegno alla Comunità, Contrasto alla Povertà e servizio Sociale, Dott. _____

_____, rappresentante del Comune di Palermo, d'ora in poi denominato Comune, domiciliato/a per la carica presso Palazzo Natale, via Garibaldi 26, e il/la sig./sig.ra _____ nato/a _____ il _____, nella qualità di Legale Rappresentante della _____,

C.F. _____, con sede legale in

_____, Via _____, titolare

della Struttura denominata _____

_____, sita in

_____, Via _____

recapiti

telefonici _____ fax _____ e mail

_____, d'ora in poi denominato/a

Ente/Struttura/Servizio accreditato/a;

Vista la normativa di riferimento

Vista la Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____ con la quale si è approvato l'accREDITamento dell'Ente per la Struttura/e la successiva iscrizione nel registro dell'Ente/della Struttura/del Servizio accreditati

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Oggetto:

Il presente Patto disciplina i rapporti tra il Comune e l'Ente per il servizio di accoglienza integrata SIPROIMI categoria MNSA presso la struttura _____ (all.B1)

Prestazioni

Le prestazioni sono quelle previste dal Decreto del Ministero dell'Interno del 26/11/2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 04/12/2019 con il quale sono state approvate le nuove "Linee guida per il funzionamento del Sistema di Protezione per Titolari di Protezione Internazionale e MSNA, SIPROIMI per il triennio 2020/2022" all'art 4 e 35 .

Esse sono :

- a) accoglienza materiale;
- b) mediazione linguistico-culturale;
- c) orientamento e accesso ai servizi del territorio;
- d) insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori;
- e) formazione e riqualificazione professionale;
- f) orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
- g) orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;
- h) orientamento e di accompagnamento all'inserimento sociale;
- i) orientamento e accompagnamento legale;
- j) tutela psico-socio-sanitaria.
- l) attivita' di sostegno agli affidamenti familiari, full-time e part-time, in linea con il progetto educativo individualizzato del minore, come intervento anche complementare all'accoglienza in struttura;
- m) servizi destinati a sostenere e accompagnare il minore verso l'autonomia, ponendo attenzione alla transizione dello stesso all'eta' adulta, anche con riferimento al periodo di permanenza nel territorio autorizzato dal Tribunale per i minorenni ai sensi dell'art. 13 della legge n. 47/2017. Sono altresì previste misure di accompagnamento all'inclusione sociale e lavorativa con particolare riferimento all'istruzione e alla formazione professionale. Tali servizi possono includere specifiche misure di accoglienza sia in strutture dedicate che attraverso forme di sostegno all'autonomia abitativa;
- n) attivita' che favoriscano un proficuo raccordo con i tutori volontari dei minori accolti al fine di assicurare la piu' stretta collaborazione fra le istituzioni coinvolte per la salvaguardia del superiore interesse dei minori;
- o) servizi dedicati a minori con particolari fragilita' quali ad esempio: minori vittime di tratta, minori con necessita' di assistenza sanitaria specialistica e prolungata, minori con fragilita' psicologica e comunque tutte le fattispecie previste dall'art. 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Nel caso di minori che presentino tali vulnerabilita', sono attivate le misure specialistiche piu' idonee in modo da assicurare ad ogni beneficiario effettiva protezione e tutela.

3 Durata dell'accoglienza

I minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo al compimento della maggiore eta' rimangono nel Siproimi fino alla definizione della domanda di protezione internazionale.

1. Per i minori stranieri non accompagnati e' previsto il protrarsi dell'accoglienza fino ai sei mesi successivi al compimento della maggiore eta' o per il periodo ulteriore disposto dal Tribunale per i minorenni ai sensi dell'art. 13 della legge 7 aprile 2017, n. 47.

4. L'accoglienza del neo maggiorenne e' assicurata all'interno di strutture appositamente adibite o, qualora non disponibili, nel progetto territoriale Siproimi per adulti piu' prossimo.

5. Al fine di supportare propedeuticamente i percorsi di uscita dall'accoglienza dei beneficiari, la Direzione centrale favorisce il raccordo tra le attivita' e i servizi del Siproimi con le eventuali progettualita', anche finanziate con risorse europee, facenti capo al Ministero dell'interno e concorrenti al supporto e all'integrazione dei destinatari dell'accoglienza.

Proroghe dell'accoglienza

1. Il periodo di accoglienza può essere prorogato previa autorizzazione della Direzione centrale, per il tramite del Servizio centrale, per complessivi sei mesi, per consentire la conclusione dei percorsi di integrazione in scadenza, adeguatamente documentati, ovvero in presenza di circostanze straordinarie derivanti da motivi di salute, adeguatamente documentati, nonché per le categorie vulnerabili di cui all'art. 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e successive modificazioni.

2. Il periodo di accoglienza di cui al comma 1 può, con le medesime modalita, essere ulteriormente prorogato per un periodo complessivo non superiore a sei mesi, in presenza di perduranti gravi motivi di salute, adeguatamente documentati, ovvero per consentire il completamento dell'anno scolastico.

3. Nel caso di accoglienza di persone rientranti nelle categorie vulnerabili di cui al comma 1, la richiesta di proroga deve contenere l'esplicita indicazione della vulnerabilità, corredata dalla pertinente documentazione o dalla relazione sociale di accompagnamento.

4. In assenza di autorizzazione alla proroga da parte della Direzione centrale, non sono riconosciute spese per la prosecuzione dell'accoglienza.

Revoca dell'accoglienza

1 L'accoglienza nel Siproimi può essere revocata nei seguenti casi:

- a) violazione grave o ripetuta del regolamento della struttura di accoglienza, compreso il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero comportamenti gravemente violenti;
- b) ingiustificata mancata presentazione del beneficiario nella struttura individuata dal Servizio centrale;
- c) ingiustificato allontanamento del beneficiario oltre le 72 ore, senza previa autorizzazione dell'ente locale;
- d) applicazione nei confronti del beneficiario della misura della custodia cautelare in carcere.

2. La revoca delle misure di accoglienza e' disposta con provvedimento adottato dall'ente locale, da comunicare tempestivamente al Servizio centrale.

.

Trasferimenti

1. La Direzione centrale, per il tramite del Servizio centrale, dispone i trasferimenti di beneficiari da un progetto Siproimi a un altro qualora l'ente locale non possa avvalersi dei servizi e delle competenze presenti sul territorio necessari per garantire la presa in carico specialistica di:

- a) situazioni di grave disagio mentale;
- b) condizioni sanitarie comportanti un'assistenza specialistica;

c) situazioni di vulnerabilità che richiedono l'inserimento della persona interessata in una struttura dedicata del Siproimi.

4. Personale e mansioni

Per l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente patto, l'Ente s'impegna ad utilizzare il personale previsto dal progetto presentato dal Comune secondo le Linee guida del Decreto del 26/09/2019, a formare ed aggiornare gli operatori della struttura come previsto dalla normativa di settore e a garantire loro la supervisione.

Per tutto il personale impiegato dovrà essere rispettato il trattamento salariale e normativo previsto dai CC.CC.NN.LL. di settore, nonché dalle forme di lavoro previste dalla normativa vigente.

Eventuali variazioni del personale potranno essere effettuate con operatori in possesso della qualifica e dei titoli di studio previsti dalla normativa, dandone tempestiva comunicazione, con indicazione delle qualifiche, titoli di studio e funzioni esercitate all'interno della struttura, orario settimanale.

Dovrà essere assicurata nel tempo la presenza del personale previsto dalla normativa vigente, garantendo la realizzazione delle attività programmate e l'erogazione delle prestazioni previste, anche attraverso la sostituzione degli operatori che, per qualsiasi motivo, dovessero assentarsi.

5. Obblighi dell'Ente titolare della struttura

Il responsabile di progetto e/o gli operatori devono:

- a) registrare i nuovi ingressi e le uscite dei beneficiari entro tre giorni lavorativi dal loro verificarsi;
- b) inserire mensilmente informazioni relative ai beneficiari, concernenti la situazione giuridica, il permesso di soggiorno, le eventuali situazioni lavorative, i percorsi scolastici e di formazione, nonché i servizi e le prestazioni rese sulla base del progetto di accoglienza;
- c) inserire tempestivamente le richieste e i provvedimenti di proroga dell'accoglienza, adottati dalla Direzione centrale.

6. Rendicontazione:

Per la rendicontazione valgono le regole previste dal manuale per la rendicontazione SIPROIMI;

In ogni caso l'erogazione del finanziamento è subordinata alla Comunicazione Inizio Attività (CIA) tramite la piattaforma FNAsilo

Le fatture dovranno essere inoltrate al Servizio competente bimestralmente, corredate dalle copie dei registri degli utenti, da schemi riassuntivi delle presenze relativi al periodo di riferimento; i registri generali delle spese dovranno comprovare gli impegni assunti nel periodo delle fatture, essere integri e non riportare cancellature o sbianchettature.

Tutta la documentazione deve essere inoltrata per posta elettronica.

Le contabilità verranno esaminate dal Servizio competente; ove dovessero emergere difformità o errori saranno comunicati all'Ente, che provvederà ad inviare una nuova nota di contabilità.

Alla liquidazione, si provvederà con determinazione dirigenziale, di norma , entro 60 giorni dal trasferimento dei fondi e dietro presentazione di documenti contabili riconosciuti regolari dal Settore.

L'ente s'impegna al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 6 L. 136/2010 e dell'art. 2 L.R. 15/2008, e pertanto a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e il responsabile della gestione dello stesso.

7. Inadempimento

Il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del presente patto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Codice Civile, in caso di grave inadempimento e di recidiva negli inadempimenti.

In caso di grave inadempimento, le inadempienze formeranno oggetto di contestazione da parte dell'amministrazione Comunale, che ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi dovuti sino alla risoluzione della controversia, fermo restando, in caso di gravi inadempimenti, la segnalazione agli organi competenti, regionali e giudiziari..

Nei casi di accertata violazione del presente patto o della normativa nazionale e regionale delle strutture di ricovero, si procederà alla riduzione del compenso in misura corrispondente alla riduzione del servizio offerto.

Inoltre, per ogni prestazione rifiutata dall'Ente sarà applicata una penale di € 50,00 ed ogni decurtazione delle spese eventualmente previste dal Revisore esterno e dal Servizio Centrale.

La stessa penale sarà applicata per ogni giorno di erogazione parziale o inadeguata del servizio, per ogni utente ricoverato

8. Sospensione e Revoca

Nei casi di accertata e ripetuta violazione, anche di uno solo dei sotto elencati elementi, si procederà alla sospensione, alla eventuale revoca del Patto di accreditamento e alla cancellazione dal registro:

1. Gravi inadempimenti nell'esecuzione delle prestazioni previste nel progetto approvato, che compromettono l'impianto complessivo del progetto di accoglienza
2. Violazioni delle Disposizioni del Servizio Sociale Comunale deputato alla tutela dei minori;
3. Inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

La sospensione dell'accreditamento potrà essere applicata dopo aver accertato e contestato all'ente la violazione anche di uno solo degli elementi sopra elencati. La procedura di sospensione sarà avviata dal Servizio competente, anche a seguito di verifica ispettiva che abbia rilevato anomalie o violazioni di legge.

Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione formale di contestazione, l'ente dovrà trasmettere relazione, motivando e chiarendo le violazioni contestate. La mancata ricezione dei chiarimenti o l'insufficiente motivazione, entro il termine di cui sopra, comporta la cancellazione della struttura dal registro degli enti accreditati.

In caso di sospensione, l'Ente si impegna a provvedere tempestivamente all'eliminazione degli elementi critici che hanno comportato la sanzione, in particolare entro 60 giorni nei casi di adeguamenti di carattere strutturale ed entro 30 relativamente alle inadempienze relative all'erogazione del servizio. In assenza di regolarizzazione nei termini previsti, si darà avvio alla cancellazione della struttura/ente dal registro delle strutture/servizi/prestazioni accreditati e alla successiva revoca del patto di accreditamento.

Nel caso di revoca dell'accreditamento, l'ente potrà richiedere nuovamente l'accreditamento trascorso un anno dalla revoca e dopo che siano stati rimossi tutti i vizi riscontrati.

9. Risoluzione

Si potrà procedere a risoluzione del patto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

1. perdita dei requisiti di accreditamento;
2. mancata attivazione di interventi richiesti;
3. grave nocumento arrecato all'utenza;
4. impiego di personale professionale non idoneo e non in possesso delle qualifiche previste; inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, assunzione e retribuzione;
5. transazioni finanziarie eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;
6. permanenza delle condizioni che hanno portato all'accertamento di anche una sola delle violazioni previste dal presente Patto;
7. sub appalto del servizio di accoglienza;
8. inosservanza delle Leggi in materia di Sicurezza;
9. grave violazione rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali;

La risoluzione del Patto comporterà la cancellazione dall'Elenco dei Soggetti Accreditati. In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei

Verifiche e controlli

L'ente locale provvederà ad effettuare i controlli, in qualsiasi momento, rispetto al mantenimento dei requisiti, anche di qualità, che hanno dato luogo all'accreditamento. A tal fine potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità degli interventi, anche tramite richiesta di produzione di documentazione e/o incontri.

All'Ente sarà data comunicazione del responsabile dei controlli e, in caso di riscontrate violazioni, del responsabile del procedimento.

10. Durata e rinnovo

Il presente patto ha validità sino al 31/12/2020, con possibilità di rinnovo formale e previo assenso manifestato da entrambe le parti. Non è ammesso il rinnovo tacito.

È ammessa la rinuncia formale all'accreditamento, con preavviso di almeno trenta giorni,

garantendo in ogni caso la conclusione degli interventi in corso.

11. Osservanza di leggi e regolamenti

Per ogni altra prescrizione non esplicitamente citata nel presente Patto si fa rinvio alle leggi e regolamenti in vigore, all'Avviso Pubblico e ai provvedimenti citati in premessa che qui si intendono tutti richiamati

Per la risoluzione di eventuali controversie relative al presente Patto, o comunque allo stesso anche indirettamente connesse, sarà competente esclusivamente il Foro di Palermo.

Il patto è redatto in duplice copia una per ciascun contraente, ed è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 1 comma b) parte II della legge del Registro - D.P.R 131/1986.

danni

subiti

